

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO ALTERNATIVO ALLA DISTILLAZIONE (uso agronomico ed energetico)
DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE PER LA CAMPAGNA 2010/2011 e seguenti
in applicazione del DM n. 5396 del 27.11.2008 come modificato dal D.M. 7407 del 04.08.2010

PREMESSA

Il Decreto ministeriale n. 5396 del 27.11.2008, così come modificato dal D.M. 7407 del 04.08.2010, in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 e (CE) n. 555/2008 definisce le modalità di applicazione della misura relativa alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. La norma consente un uso dei sottoprodotti alternativo alla distillazione, purché svolto sotto controllo:

- a) *uso agronomico diretto*, per la fertilizzazione di suolo agricolo;
- b) *uso agronomico indiretto*, per la preparazione di fertilizzanti;
- c) *uso energetico*;
- d) *uso farmaceutico*;
- e) *uso cosmetico*;

Il D.M. attribuisce alle Regioni e Province autonome il compito di stabilire tempi e modalità di distribuzione dei sottoprodotti per l'uso agronomico diretto in relazione al mantenimento della fertilità e della struttura delle superfici agricole utilizzate, prevedendo esclusioni e limitazioni di superfici da destinare all'intervento nonché le disposizioni applicative per l'utilizzazione dei sottoprodotti per altri usi alternativi, diversi da quelli sopra elencati prevedendo esclusioni o limitazioni in relazione a specifiche normative regionali.

I produttori interessati devono trasmettere, almeno entro il 4° giorno antecedente l'inizio delle operazioni di ritiro, la "comunicazione per l'uso alternativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione" di cui all'allegato B all'Ufficio periferico dell'ICQRF e alla Regione Liguria - Servizio coordinamento Ispettorati agrari territorialmente competenti, esclusivamente via FAX o posta elettronica.

MODALITA' ATTUATIVA DELL'UTILIZZO ALTERNATIVO ALLA DISTILLAZIONE
DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE – CAMPAGNA 2010/2011 e seguenti

Definizioni

Ai sensi delle presenti Disposizioni si intende per:

Produttore: qualsiasi persona fisica o giuridica, cooperativa o associazione di dette persone che produca vino da uve fresche, provveda alla trasformazione diretta delle uve raccolte nei vigneti dallo stesso condotti, o da vigneti di altro produttore di uva della Liguria, così come risulta dalla schedario viticolo della Regione Liguria.

Sottoprodotti della vinificazione:

- vinacce vergini (comprendenti bucce, vinaccioli e raspi, provenienti dai processi di vinificazione); si definiscono così le vinacce che non sono state avviate alla distillazione; complessivamente rappresentano in peso circa il 18/24% in peso

dell'uva trasformata. Si tratta di un materiale solido, a umidità relativamente bassa, palabile e trasportabile.

- fecce, la cui percentuale, che dipende dalle pratiche enologiche, si può indicativamente valutare nel 5% in peso del vino prodotto.

Utilizzazione agronomica diretta

I sottoprodotti della vinificazione come sopra definiti possono essere impiegati come ammendante e distribuiti sui terreni ad uso agricolo, favorendone un miglioramento della struttura, della dotazione organica e – in parte – della fertilità.

- ❖ La **distribuzione** dei sottoprodotti sui terreni agricoli è ammessa fino a un **limite massimo di 30 q/ha**. Lo spargimento è consentito sui terreni registrati sul fascicolo aziendale del produttore di vino o del produttore di uve da cui è stato ottenuto il vino.
- ❖ In quanto buona pratica agricola coerente con le necessità ambientali e di salute pubblica, **i sottoprodotti devono essere interrati**.
- ❖ **E' fatto divieto di spandimento dei sottoprodotti:**
 - entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
 - sui terreni gelati, innevati e saturi d'acqua;
 - tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs.152/06.
- ❖ **Non è ammesso lo spandimento delle vinacce vergini e delle fecce su terreni interessati dalla distribuzione di effluenti di allevamento – con l'esclusione del letame – o dei reflui oleari.**
- ❖ **La denaturazione delle fecce non è pratica obbligatoria, nel caso in cui siano destinate ad usi alternativi alla distillazione** (lettera della Commissione Europea DG AGR I n.26542 del 3/11/2008).
- ❖ **L'uso dei sottoprodotti può essere:**
 - a) **tal quale**, ossia tempestivamente dopo il loro ottenimento;
 - b) qualora il produttore lo ritenga opportuno e coerente con le proprie scelte gestionali, **successivamente ad una fase di compostaggio aziendale** che, attraverso alcune reazioni chimico-fisiche, ne migliori le caratteristiche ammendanti e fertilizzanti.

Uso energetico

E' possibile un utilizzo dei sottoprodotti come:

- biomassa per alimentare gli impianti di produzione di biogas
- biomassa combustibile per alimentare la caldaia di impianti di produzione di energia;

Oltre ai soggetti individuati dalla definizione "produttori", l'utilizzazione energetica dei sottoprodotti è consentita anche ai produttori di vino che vinifichino, anche solo in parte uve provenienti dal territorio regionale.

Aspetti ambientali

Le vinacce e le fecce sono considerate come sottoprodotti dell'industria vinicola, e soddisfano i requisiti previsti dalla definizione di sottoprodotto del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art.183.

Comunicazione

I soggetti che effettuano l'uso alternativo alla distillazione dei sottoprodotti sono tenuti ad effettuare apposita **comunicazione all'Ufficio periferico dell'ICQRF** e alla **Regione Liguria – Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari competenti sul territorio in cui ricade il centro aziendale presso il quale vengono ottenuti i sottoprodotti**, al fine di consentire la verifica del rispetto delle normative in materia vitivinicola ed ambientale.

A tal fine il dichiarante dovrà compilare e trasmettere – a mezzo fax o posta elettronica - il modello di comunicazione di cui all'Allegato B, almeno **entro il quarto giorno antecedente l'inizio delle operazioni**.

Ufficio ricevente	FAX	Indirizzo Posta elettronica
ICQRF – Sede di Genova	010 589699	icqrf.genova@politicheagricole.gov.it
Ispettorato di Genova	010 5485500	maurizio.rezzano@regione.liguria.it
Ispettorato di Imperia	0183 296489	antonio.luvoni@regione.liguria.it
Ispettorato di La Spezia	0187 21157	stefano.tronfi@regione.liguria.it
Ispettorato di Savona	019 801304	giovanni.viassolo@regione.liguria.it

Termini temporali

L'ambito temporale di riferimento per l'utilizzo dei sottoprodotti della vinificazione, anche ai fini previsti dalle presenti Disposizioni è definito annualmente con il Decreto del Dirigente dell'Ufficio Produzioni Agroalimentari dedicato alla determinazione del periodo vendemmiale e del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni.

Per la campagna 2010/2011 il Decreto di riferimento è il n. 2234 del 12/08/2010.

Obblighi

I sottoprodotti devono essere scaricati dal registro aziendale di carico e scarico il giorno in cui avviene il ritiro sotto controllo per l'utilizzo agronomico o energetico e comunque prima dell'avvio delle operazioni. Nel registro, colonna "Descrizione" è altresì annotato il riferimento alla comunicazione ed alla data di trasmissione della stessa agli organi di controllo.

I sottoprodotti destinati all'utilizzo agronomico possono essere trasportati senza necessità di documenti di accompagnamento. Sono comunque scortati dalla copia della comunicazione di cui al successivo all. B.

Controlli.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del D.M. n. 5396 del 27.11.2008, così come modificato dal D.M. 7407 del 04.08.2010, le autorità preposte ai controlli per gli usi previsti dalle presenti Disposizioni sono le seguenti:

- ❖ **l'ufficio territorialmente competente dell'ICQRF**, in collaborazione col Corpo Forestale dello Stato, che verifica che i produttori assolvano l'obbligo di ritiro dei

sottoprodotti della vinificazione sia attraverso la consegna ai distillatori sia mediante gli utilizzo alternativi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.M. 5396/2008;

- ❖ **L'ufficio territorialmente competente del Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari** della Regione Liguria verifica il rispetto, da parte dei produttori, dei tempi e delle modalità di distribuzione dei sottoprodotti della vinificazione per uso agronomico e per uso energetico, di cui alle presenti disposizioni.

Il controllo garantisce il rispetto dell'art. 79 del Reg. (CE) n.555/2008.